CASISTICA DELLE OPERE ASSOGGETTABILI ALLA VERIFICA SCREENING AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO ASSESSORIALE 30 MARZO 2007 DELL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

- o i muri di sostegno di pendii e scarpate già esistenti, di cui si prevedono solo le opere di loro contenimento strutturale, muri di gelosia, muri di recinzione e recinzioni in genere, di altezza superiore a m. 1,80 ed inferiori a m. 3,00;
- o i progetti per lo spostamento o la realizzazione ex novo di chioschi per edicole e similari su spazi pubblici o privati già pavimentati;
- o i progetti per la posa in opera di fosse Imhoff e dispositivi similari, utilizzati per il trattamento dei liquami nei piccoli o medi impianti di depurazione, senza consumo di suolo e previo verifica del livello della falda acquifera;
- o i progetti per la realizzazione di pozzi trivellati;
- o i progetti per l'implementazione di stazioni Radio Base per la telefonia mobile già autorizzati;
- o i progetti di realizzazione dei locali sottotetto ai sensi dell'art. 3 delle N.T.A. del vigente PRG, purché la loro altezza non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti;
- o i progetti di ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione purché nel rispetto di sagoma e volume, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ma nella stessa area di sedime e con la medesima altezza, salvo l'aggiunta di eventuale piano sottotetto avente le caratteristiche di cui all'art. 3 della N.T.A.;
- o i progetti di piscine all'aperto qualora l'area interessata sia già cementificata e/o pavimentata, previa verifica della previsione dell'abbattimento del cloro da impiegare per la disinfezione delle acque, biopiscine o piscine ecologiche;
- o i progetti di recupero abitativo presentati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 04/2003 relativi ai locali porticati, sottotetti, cantinati e/o seminterrati, etcc..., la cui esecuzione non comporti consumo di suolo naturale;
- i progetti in variante relativi ad interventi già muniti di provvedimento di autorizzazione ambientale in corso di validità, esclusivamente nei casi in cui le variazioni al progetto interessino superfici che siano state già oggetto di valutazione. Per il sito "Q" ricorre sempre l'obbligo di applicare il principio della compensazione ambientale per le aree naturali interne al perimetro dell'intervento che, anche se già oggetto della precedente valutazione ambientale, non siano state ancora trasformate al momento della presentazione della variante;
- o i progetti per la realizzazione di ampliamenti in sopraelevazione di edifici esistenti, per un massimo di un piano, purché la loro altezza non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti;
- o i progetti per la realizzazione di ampliamenti allo stesso piano di edifici esistenti la cui esecuzione non comporti consumo di suolo naturale;

- o i progetti per la realizzazione di ampliamenti in sopraelevazione di edifici esistenti, per un massimo di un piano, nei limiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 6/2010, purché la loro altezza non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti;
- o i progetti per la realizzazione di ampliamenti allo stesso piano di edifici esistenti, nei limiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 6/2010, la cui esecuzione non comporti consumo di suolo naturale;
- o i progetti per la realizzazione di locali seminterrati e/o interrati, quali pertinenze di immobili esistenti in aree limitrofe, previste al disotto di superfici già pavimentate/cementificate;
- o i progetti per la realizzazione di opere accessorie quali terrazze, verande, tettoie, pergolati, giardini d'inverno e similari, anche con consumo di suolo naturale, a condizione che si applichino i principi della compensazione ecologica preventiva;
- o i progetti per il rimontaggio delle strutture aventi caratteristiche di precarietà ed amovibilità (lidi balneari e similari), già munite di provvedimento ambientale con limiti di permanenza temporali (strutture stagionali).